

LIX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO

INDICE

Congedo 1789

Disegno di legge: *Modificazione alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, in ordine alla dotazione organica nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda*" (73). (Continuazione della discussione ed approvazione col titolo: "Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda" e presentazione di ordine del giorno):

TAMPONI 1803-1813

CARTA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 1803

BARRANU 1810

COGODI 1811

CUCCU 1813

(Votazione segreta o.d.g. n. 2) 1813

(Risultato della votazione) 1813

(Votazione per appello nominale) 1814

(Risultato della votazione) 1814

Disegno di legge: *"Dispositivi relativi al personale dell'Amministrazione regionale*

Impegnato nella campagna antincendi"

(124). (Discussione e approvazione) 1814

(Votazione per appello nominale) 1816

(Risultato della votazione) 1816

Sull'ordine del giorno:

MULAS FRANCO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ... 1814

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 25 luglio 1990, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Il consigliere regionale Satta Antonio ha chiesto di poter usufruire di un giorno di congedo. Se non ci sono opposizioni il congedo si intende concesso.

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge: *"Modificazione alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, in ordine alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda"* (73)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 73. Non essendovi iscritti a parlare

dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

SECHI, Segretario:

TITOLO

Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

Art. 1

Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale - Modifica della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42

1. La dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda è incrementata di 80 posti nella settima qualifica funzionale, di 90 posti nella sesta qualifica funzionale e di 410 posti nella quarta qualifica funzionale.

2. In conseguenza la Tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1989, n. 8 e dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 34, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Al primo comma dell'articolo 1, la cifra "410" è sostituita dalla cifra "560". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 1 bis

Procedura per la determinazione dei contingenti dei profili professionali - Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

1. Al secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, richiamato dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono aggiunte le parole: " , sentita la competente Commissione con-

siliare”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi - Modifica della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51

1. Il terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è sostituito dal seguente:

“Le graduatorie dei concorsi sono utilizzate per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo alla loro pubblicazione. L'utilizzazione delle graduatorie è consentita anche in caso di ampliamento della dotazione organica, per un massimo della metà dei posti istituiti”.

2. La norma di cui al primo comma si applica anche alle graduatorie dei concorsi pubblici portati a compimento dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20, ivi compresi i concorsi pubblici previsti dall'articolo 32 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

3. Per il conferimento dei posti della quarta qualifica funzionale vacanti o derivanti dall'ampliamento della dotazione organica e destinati a profili professionali attinenti alla tutela e alla gestione del territorio e dell'ambiente, esclusi i posti del profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale, è utilizzata prioritariamente una graduatoria formata dai candidati, aventi i requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, risultati idonei nelle prove teorico-pratiche del concorso per guardia forestale e di vigilanza ambientale ed esclusi per mancanza degli specifici requisiti psico-fisici richiesti dall'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

4. L'individuazione dei profili professionali per i quali viene utilizzata prioritariamente la graduatoria di cui al precedente terzo comma e dei relativi contingenti numerici, ferma restando l'esclusione dei profili professionali inerenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è effettuata dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, secondo le procedure vigenti, sentita la competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Al primo comma dell'articolo 2, sono soppresse le seguenti parole: “per un massimo della metà dei posti istituiti”. (2)

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras - Serri

All'articolo 2, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

3. Gli idonei del concorso pubblico a n. 580 posti di guardia forestale e di vigilanza ambientale indetto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che abbiano superato gli esami tecnico-pratici a conclusione dell'apposito corso di formazione al quale sono stati ammessi successivamente alla prima fase concorsuale di cui all'articolo 12 della predetta legge, sono dichiarati vincitori e nominati in prova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge medesima, in eccedenza ai posti messi a concorso e nella misura non superiore al 15 per cento dei predetti posti.

4. I candidati del medesimo concorso di cui al terzo comma che, a seguito di accoglimento dei ricorsi dagli stessi presentati avverso la esclusione dalla graduatoria di merito degli idonei per difetto dei requisiti psico-fisici prescritti ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge regionale, sono ammessi ad un apposito corso di formazione di cui

all'articolo 13 della legge stessa e, qualora superino gli esami tecnico-pratici a conclusione del corso stesso, sono dichiarati vincitori e nominati in prova in misura ulteriormente eccedente a quella indicata nel terzo comma. Al corso di formazione sono ammessi esclusivamente quei candidati che, sulla base del punteggio conseguito nelle prescritte prove teorico-pratiche di cui al secondo comma del medesimo articolo 12, si sono collocati nella graduatoria di merito degli idonei in un posto che preceda quello dell'ultimo candidato della graduatoria medesima che, ai sensi del predetto articolo 13, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al terzo comma.

5. I candidati del concorso di cui al terzo comma che, ammessi all'apposito corso di formazione indicato nel medesimo comma, non abbiano potuto parteciparvi in quanto chiamati alle armi per servizio di leva ovvero in stato di infermità temporanea, sono ammessi a partecipare all'apposito corso di formazione di cui al quarto comma.

6. Ai fini della applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il contingente numerico del profilo professionale di guardia forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale è adeguato, secondo la procedura richiamata e modificata dall'articolo 1 bis della presente legge, nei limiti dell'incremento dei posti della quarta qualifica funzionale disposto dall'articolo 1.

7. Esaurite le operazioni stabilite dai precedenti commi terzo, quarto, quinto e sesto, qualora sussistano le vacanze dei posti del relativo profilo professionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella quarta qualifica funzionale del ruolo unico regionale, derivanti anche dall'ampliamento della dotazione organica, i candidati del concorso di cui al terzo comma che residuano nella graduatoria di merito degli idonei prevista dal secondo comma dell'articolo 12 della predetta legge regionale n. 26 del 1985 e siano altresì in possesso dei requisiti psico-fisici prescritti dal medesimo articolo 12, sono ammessi a partecipare ad un apposito corso di formazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della stessa legge regionale n. 26 del 1985. Ai fini della partecipazione al corso di formazione, si procede secondo l'ordine della predetta graduatoria di merito.

8. Conclusa l'attuazione della disposizione del precedente sesto comma, i candidati compresi nella graduatoria di merito degli idonei del concorso di cui al terzo comma, diversi da quelli individuati nel medesimo sesto comma, qualora risultino essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, sono assunti in prova nella terza qualifica funzionale del ruolo unico regionale, con profili professionali attinenti alla tutela e gestione del territorio e dell'ambiente, in occasione delle vacanze dei posti nella qualifica stessa derivanti anche dall'ampliamento della dotazione organica, secondo l'ordine della predetta graduatoria di merito degli idonei. L'individuazione dei profili professionali per i quali viene utilizzata la graduatoria e dei relativi contingenti numerici, ferma restando l'esclusione dei profili professionali inerenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è effettuata dall'Assessore competente in materia di personale, secondo le procedure vigenti, sentita la competente Commissione consiliare. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento numero 2 e numero 3.

TAMPONI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta li accoglie entrambi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 2 bis

Requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali - Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6

1. Ai fini dell'assunzione agli impieghi regionali, il possesso dei requisiti del titolo di studio e delle eventuali particolari qualificazioni o specializzazioni professionali prescritti per la nomina alle diverse qualifiche funzionali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, deve intendersi assorbito dal possesso del titolo di studio prescritto dalle stesse disposizioni per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori.

2. Analogamente, la norma interpretativa di cui al precedente primo comma deve intendersi applicabile per le nomine alle diverse qualifiche funzionali conseguenti all'approvazione delle graduatorie dei concorsi portati a compimento ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 20.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Alla fine del primo comma, è aggiunta la seguente frase:

“La norma che precede non si applica per i concorsi a profili professionali per i quali sia prescritto il possesso di patenti, abilitazioni o specifico

titolo abilitante all'esercizio professionale”. (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi per illustrare l'emendamento.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 2 ter

Norme per lo svolgimento dei concorsi banditi a seguito dell'ampliamento della pianta organica

1. Per l'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti istituiti dalla presente legge, nella ipotesi di indisponibilità di graduatorie di idonei di concorsi già espletati, gli specifici titoli di studio, i titoli valutabili, le prove e le materie d'esame, i sistemi di valutazione, le modalità di predisposizione delle domande per le eventuali prove preselettive, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione ne-

cessaria sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Per lo studio, predisposizione e realizzazione delle prove preselettive, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di istituti pubblici o privati specializzati nella materia, anche mediante trattativa privata.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Alla fine del primo comma, le parole: "da apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "eccezionalmente secondo la disposizione dell'articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, sentita la competente Commissione consiliare". (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi per illustrare l'emendamento.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 quater.

SECHI, Segretario:

Art. 2 quater

Contratti di collaborazione a tempo determinato

1. Al fine di soddisfare esigenze connesse alla predisposizione e realizzazione di specifici progetti, per una volta soltanto l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante contratti a tempo determinato di durata non superiore a un biennio e non rinnovabili e previo superamento della prova selettiva di cui al secondo comma, della collaborazione di un numero non superiore a 50 unità di addetti che:

a) siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio (indirizzo amministrativo), conseguito in data non anteriore al 1980 con la votazione di 110/110 e lode e la cui tesi sia stata riconosciuta meritevole di stampa;

b) oppure siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio (indirizzo amministrativo) conseguito con la votazione di 110/110 ed abbiano frequentato, con esito positivo, corsi di carattere postuniversitario della durata di un anno accademico, con frequenza comunque non inferiore a otto mesi, usufruendo delle borse di studio corrisposte ai sensi del Titolo V della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

2. La prova selettiva consiste in una serie di domande a scelta multipla sugli argomenti indicati nell'avviso di selezione pubblica ed è superata se il candidato fornisce un numero di risposte esatte non inferiore all'ottanta per cento del totale delle domande, prevalendo a parità di risposte esatte il concorrente più anziano secondo l'età.

3. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, la loro durata e i relativi compensi sono autorizzati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. In via sperimentale l'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare lo studio, l'elaborazione e l'esecuzione della prova selettiva di cui

al secondo comma alle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 *quinquies*.

SECHI, Segretario:

Art. 2 *quinquies*

Inquadramento nella qualifica funzionale dirigenziale

1. Gli impiegati del ruolo unico regionale cui, in data successiva al 24 luglio 1986 e non oltre il 31 dicembre 1989, con deliberazione della Giunta regionale sia stato conferito l'incarico di Coordinatore generale, ovvero quello di equiparato per legge a Coordinatore generale, ovvero di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta, ovvero di Coordinatore ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale, con effetto dalla data di conferimento dei predetti incarichi, anche in soprannumero alla dotazione organica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, salvo riassorbimento da effettuarsi in occasione delle normali vacanze.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Barranu - Loretto - Amadu - Corda - Baroschi - Piras - Deiana

All'articolo 2 *quinquies*, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

2. Gli impiegati del ruolo unico regionale in servizio alla data del 1° gennaio 1986, che anterior-

mente alla entrata in vigore della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e con riferimento all'articolo 123 della legge medesima, rivestivano le qualifiche di Direttore di Sezione e qualifiche equiparate e superiori, ovvero la qualifica di Segretario superiore e qualifiche equiparate, sono rispettivamente inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale e nella ottava qualifica funzionale, con effetto dalla anzidetta data del 1° gennaio 1986, in soprannumero alla dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. (6)

Emendamento aggiuntivo Meloni - Corda - Amadu - Manchinu - Ladu Giorgio

All'articolo 2 *quinquies*, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

3. Al personale che è stato inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 19 agosto 1986 n. 52, si applicano, con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo medesimo, le norme concernenti il definitivo inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale. L'inquadramento ha luogo nelle qualifiche funzionali di cui alla tabella allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986 n. 6, con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nell'amministrazione di provenienza secondo i seguenti criteri di equiparazione:

- qualifica funzionale dirigenziale: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di direttore amministrativo delle tre posizioni funzionali, in possesso del diploma di laurea;

- qualifica funzionale ottava: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di direttore amministrativo delle tre posizioni funzionali, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- qualifica funzionale settima: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di collaboratore amministrativo delle due posizioni funzionali;

- qualifica funzionale sesta: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di assistente amministrativo; personale del ruolo tecnico con il profilo professionale di assistente

sociale della prima posizione funzionale;

– qualifica funzionale quinta: personale del ruolo amministrativo con il profilo professionale di coadiutore amministrativo; personale del ruolo tecnico con il profilo professionale di operatore tecnico.

4. Ai fini indicati nel precedente terzo comma, opera la disposizione di cui all'articolo 1, comma quinto, della predetta legge regionale n. 52 del 1986. (24)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 6 ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 24 ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 *quinquies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 *sexies*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2 *sexies*

Premio compensativo per l'esercizio pregresso delle funzioni di coordinamento

1. Fino al formale conferimento degli incarichi di coordinamento, agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale ai quali è stato attribuito il premio compensativo di cui al punto 3.15 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, così come integrato dalle norme previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, è attribuito, per la prosecuzione delle funzioni di coordinamento riconosciute, un compenso, per l'intero periodo di effettivo esercizio, pari al novanta per cento delle corrispondenti indennità di coordinamento.

2. Detto compenso è altresì attribuito agli impiegati del ruolo unico regionale e degli enti dell'area contrattuale che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, abbiano effettivamente esercitato funzioni di coordinamento generale, di servizi o di settori individuati dal relativo regolamento, nella misura e nei limiti previsti dal precedente primo comma.

3. All'accertamento delle funzioni ed alla corresponsione del relativo compenso si provvede sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita d'ufficio, con l'osservanza delle norme richiamate al precedente primo comma.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento numero 23, a questo articolo risultano presentati gli emendamenti numero 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 29.

Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 *sexies*, è aggiunto il seguente:

Art. 2 septies

Procedimenti di mobilità verticale nel ruolo unico regionale e nei ruoli speciali ad esaurimento - Accessi e transiti in soprannumero

"1. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma settimo, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, per i procedimenti di mobilità verticale previsti dal quinto comma del predetto articolo, i transiti alle seguenti qualifiche funzionali possono avere luogo anche in soprannumero alle rispettive dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, nel limite massimo dei posti come in appresso:

- ottava qualifica funzionale: 50 unità;
- settima qualifica funzionale: 100 unità.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma settimo, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, per i procedimenti di mobilità verticale previsti dal sesto comma dell'articolo 3 della predetta legge, i transiti alle seguenti qualifiche funzionali possono avere luogo anche in soprannumero alle rispettive dotazioni organiche del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla tabella A prevista dall'articolo 10 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, nel limite massimo dei posti, come in appresso:

- sesta qualifica funzionale: 5 unità;
- quinta qualifica funzionale: 20 unità.

3. Analogamente, fermo il disposto dell'articolo 1, comma settimo, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, per i procedimenti di mobilità verticale previsti dall'articolo 1, comma settimo, della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, i transiti alle seguenti qualifiche funzionali possono avere luogo anche in soprannumero alle rispettive dotazioni organiche del ruolo speciale ad esaurimento di cui al secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge regionale n. 4/1990, nel limite massimo dei posti, come in appresso:

- settima qualifica funzionale: 20 unità;
- quinta qualifica funzionale: 30 unità;
- quarta qualifica funzionale: 10 unità". (7)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguen-

te:

Art. 2 octies

Modificazioni all'articolo 4 della L.R. 5 giugno 1989 n. 24 - Mobilità verticale mediante concorsi interni per titoli.

1. Nell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali quinta, sesta, settima e ottava, ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale che, non avendo usufruito delle norme di speciale inquadramento ovvero dei procedimenti di mobilità previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, alla data del 31 dicembre 1989:

a) per il transito alla quinta qualifica funzionale: siano inquadrati nella IV qualifica funzionale, ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24;

b) per il transito alla sesta qualifica funzionale: siano inquadrati nella V qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto precedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni; ovvero siano inquadrati nella V qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di cinque anni;

c) per il transito alla settima qualifica funzionale: siano inquadrati nella VI qualifica funzionale, ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni; ovvero siano inquadrati nella VI qualifica funzionale ed in possesso del diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali unitamente ad una anzianità di servizio minima di dieci anni; ovvero siano inquadrati nella VI qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad una anzianità di servizio minima di tre anni;

d) per il transito alla ottava qualifica funzio-

nale: siano inquadrati, a seguito di pubblico concorso, nella VII qualifica funzionale ed in possesso di una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; ovvero siano inquadrati nella VII qualifica funzionale ed in possesso del diploma di laurea ovvero di una anzianità di servizio non inferiore a dodici anni unitamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali è disposto, al termine dei procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente articolo 3, anche in soprannumero alla disponibilità dei posti delle medesime qualifiche funzionali, nel limite massimo del dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti nel bando di concorso".

2. Le disposizioni della norma di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, come modificata dal primo comma del presente articolo, sono estese al personale del ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima, nonché al personale del ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, per il transito alle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava. In deroga ai limiti stabiliti dal secondo comma del predetto articolo 4, il transito alla sesta qualifica funzionale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla citata legge regionale n. 13 del 1986 può disporsi in soprannumero alla relativa dotazione organica nel limite massimo di 30 unità.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, un concorso interno per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta ed ottava ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale che, inquadrati nelle seguenti qualifiche funzionali a seguito dei procedimenti di mobilità verticale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24:

a) per il transito alla sesta qualifica funzionale: siano inquadrati nella V qualifica funzionale, ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto antecedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di

servizio minima di quindici anni;

b) per il transito alla ottava qualifica funzionale: siano inquadrati nella VII qualifica funzionale, ed in possesso del diploma di laurea unitamente ad una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni; ovvero siano inquadrati nella VII qualifica funzionale e abbiano svolto funzioni di direzione di strutture organizzative di cui all'articolo 2/9 della presente legge per almeno quattro anni e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad una anzianità di servizio non inferiore a quindici anni.

4. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali di cui al precedente terzo comma è disposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero alla disponibilità dei posti nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della ottava qualifica funzionale di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. I concorsi interni sono banditi con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le Organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33". (8)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 novies

Assorbimento e carico della spesa dei posti soprannumerari

"1. I posti utilizzati in soprannumero ai sensi dei precedenti articoli sono assorbiti con le vacanze che si verifichino per cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo, nelle rispettive qualifiche funzionali, dopo la conclusione di tutti i procedimenti relativi alla mobilità verticale ed ai concorsi interni di accesso e transito alle qualifiche funzionali superiori previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 e dalla presente legge.

2. Al fine del contenimento della spesa nel-

l'esercizio finanziario corrente, gli emolumenti derivanti dai provvedimenti relativi alla mobilità verticale ed ai concorsi di accesso e transito alle qualifiche funzionali superiori, che siano disposti in soprannumero ai sensi delle norme della presente legge, fanno carico ai competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario per l'anno 1991". (9)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 decies

Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento - Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione - Norma transitoria

"1. Nella procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, relativamente ai criteri di valutazione delle funzioni di direzione attinenti allo stato di servizio, ai fini della scelta prevista dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1990, n. 25, le strutture organizzative comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, secondo la organizzazione in atto anteriormente alla attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della Regione per la nomina dei predetti coordinatori, qualora denominate divisioni e sezioni sono da considerarsi corrispondenti rispettivamente a servizi e settori. Nella ipotesi di differente denominazione, la corrispondenza delle predette strutture organizzative con i servizi e settori è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, intendendosi per servizio la struttura organizzativa al suo interno articolata in substrutture e per settore quella non articolata, semplice o di base.

2. Fino a quando non siano divenuti esecutivi i provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma terzo e quinto, e dall'articolo 3, comma secondo, della

legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, relativamente agli accessi e transiti alle qualifiche funzionali settima, ottava e dirigenziale, le funzioni di coordinatore generale, di servizio e di settore possono essere conferite, a modifica parziale di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, anche agli impiegati del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 30 della predetta legge regionale n. 32 del 1988". (10)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Barranu - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2 undecies

Istituzione di settori

1. Per assicurare l'attuazione dei compiti di ricerca, di consulenza e di assistenza di cui all'articolo 54 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, la relativa struttura organizzativa è articolata in otto settori presso gli organi regionali e circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali.

2. Sono altresì istituiti due settori, quali articolazioni del Servizio del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali". (11)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 duodecies

Riconoscimento di anzianità di servizio

"1. La disposizione prevista dal punto 5.6 del D.P.G.R. 5 dicembre 1986, n. 193, concernente il riconoscimento della anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici, ai fini economici e giuridici, è estesa al personale che sia stato inquadrato a ruolo successivamente al 31 dicembre 1985, indipendentemente

dalla richiesta del personale stesso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti del personale che sia stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento a norma dell'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 e successive modificazioni, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento economico, il servizio pregresso, anche non continuativo, prestato alle dipendenze del Centro regionale antimalarico e antinsetti. Ai fini predetti, al personale medesimo, con effetto dalla data dell'inquadramento in ruolo, è estesa la disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1987 n. 23". (12)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 ter decies

Conferimento incarichi coordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali - Procedura

"1. Per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, per una volta soltanto, secondo le norme per l'esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, approvate con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda medesima 24 febbraio 1986, n. 2.

2. Il Consiglio di amministrazione della predetta Azienda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento delle norme di esecuzione di cui al precedente comma, secondo le disposizioni della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni". (13)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

te:

Art. 2 quater decies

Comando di personale presso le Regioni

"1. L'Amministrazione regionale, d'intesa con le Regioni a statuto ordinario e speciale e con il consenso dell'impiegato interessato, è autorizzata a disporre il comando di proprio personale di ruolo presso le suddette Regioni, nel numero massimo di cinque unità durante lo stesso anno finanziario.

2. Analogamente, con la procedura e nei limiti di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire in posizione di comando personale di ruolo delle Regioni a statuto ordinario e speciale". (14)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 quindicies

Concorsi pubblici per l'assunzione di allievi guardie e sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale - Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, articolo 31

1. Alla fine del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: "La Commissione esaminatrice è nominata con apposito provvedimento della Direzione della Scuola ed è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dall'Assessore competente in materia di personale".

2. Nell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, la frase del quarto comma "Agli altri idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato" è sostituita dalla seguente: "Agli altri idonei spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale della quinta qualifica funzionale del ruolo unico regionale". (15)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 sedecies

Requisito della scuola dell'obbligo

1. Nell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, all'alinea 2 del secondo comma, le parole "diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado" è sostituito dalle seguenti: "titolo di studio della scuola dell'obbligo". (16)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Baroschi - Corda - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 septies decies

Adeguamento dei regolamenti degli
Enti strumentali

"1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli Enti strumentali della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 e degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme della presente legge, in quanto compatibili, sentite le Organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33". (17)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 octies decies

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 no-

vembre 1988, n. 42, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"2 bis. Possono fare domanda di assegnazione al Corpo gli impiegati di cui al punto 1) e 2) del precedente comma, che, pur non essendo in servizio alla data del 1° giugno 1988 presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o presso l'Azienda foreste demaniali, abbiano prestato presso i medesimi uffici almeno quindici anni di servizio continuativo".

2. Il personale indicato nel precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (18)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 novies decies

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24/89

1. Sono da considerare non suscettibili di modifica del previsto punteggio, nella categoria dei titoli di studio indicata nel secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, esclusivamente quelli relativi ai diplomi di scuola media inferiore, di scuola media superiore e di laurea. (19)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies è aggiunto il seguente:

Art. 2 vicies

"1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, relativamente al personale di cui alla lettera c) del primo comma della stessa legge, prorogato dalla legge regionale 9 novembre 1987, n. 46, è

ulteriormente prorogato per altri due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". (20)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Barranu - Corda - Baroschi - Piras

Dopo l'articolo 2 sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 2 vicies semel

Requisiti della permanenza minima nella qualifica funzionale, per la mobilità verticale

"1. Il requisito della permanenza minima di tre anni nella fascia funzionale di provenienza di cui all'art. 1, comma sesto, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 deve intendersi riferito a posizioni funzionali esclusivamente di ruolo rivestite presso l'Amministrazione regionale, gli Enti pubblici strumentali della Regione e degli Enti pubblici, nella prescritta fascia funzionale, ovvero in carriera o qualifica ad essa equivalenti secondo l'ordinamento dell'Ente di provenienza, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni calcolato anche mediante cumulo nelle suddette posizioni funzionali, avuto riguardo alla decorrenza giuridica dell'inquadramento o nomina nelle posizioni medesime.

2. Nell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, alla fine del primo comma il periodo dicente: "è prescritta la permanenza minima di tre anni nella qualifica funzionale di provenienza" è sostituito dal seguente: "è prescritta la permanenza minima effettiva di sette anni nella qualifica funzionale di provenienza". La disposizione che precede si applica ai procedimenti di mobilità verticale aventi effetto dal 1° gennaio 1991". (21)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras - Loretta

Dopo l'articolo 2 sexies, è inserito il seguente:

Art. 2 vicies bis

L'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4, è integrato come segue:

1) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

"Ai fini del requisito concernente il titolo di studio si applica la disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24".

2) dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente comma:

"9. Per il personale con rapporto a tempo determinato assunto dopo il 1° gennaio 1989, l'Amministrazione regionale assume i relativi oneri retributivi". (22)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Piras - Baroschi

Dopo l'articolo 2 sexies è aggiunto il seguente:

Art. 2 vicies ter

Interpretazione autentica dell'art. 73, 3 comma legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1

1. Il comma 3° dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nel testo sostituito dal 3° comma dell'art. 73 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, deve intendersi nel senso che per la scelta del personale degli Uffici di Gabinetto, tra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione regionale, non è preclusivo il divieto previsto dall'art. 50, 7° comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del medesimo articolo 50. (29)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

TAMPONI (D.C.). Si danno tutti per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'emendamento numero 15 l'onorevole Tamponi, primo firmatario dell'emendamento medesimo.

TAMPONI (D.C.). Presidente, per precisare una modifica che si intende apportare.

PRESIDENTE. Qual è la modifica?

TAMPONI (D.C.). Dovrei dettarla o eventualmente si dovrebbe sospendere la discussione.

PRESIDENTE. Io le leggo l'emendamento. Mi dica lei dov'è la modifica.

TAMPONI (D.C.). Correggere al primo comma, alla quarta riga, inserendo dopo "è integrata da", "dal Presidente della Commissione esaminatrice che ha formato la graduatoria di merito degli idonei di cui all'articolo 12; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'Assessore competente dovrà designare altro rappresentante dell'Amministrazione regionale".

Si intendono quindi abolite l'ultima riga del primo comma e nella penultima riga le parole "un rappresentante dell'Amministrazione regionale".

PRESIDENTE. Va bene. Riassumendo: le parole "un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente in materia di personale" si intendono sostituite con quanto da lei dichiarato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Carta. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Signor Presidente, io parlo su questo emendamento perché sono convinto che modificare in

questo modo la legge 26, per la disciplina del concorso per i forestali, può rischiare - questo è il mio parere - di mandare a gambe all'aria un concorso che si è atteso per quattro anni circa. E dico anche che è irrilevante a mio parere la modifica proposta in questo momento dall'onorevole Tamponi.

Il discorso che io faccio è questo: la legge 26 quando prevede il concorso per il Corpo di vigilanza territoriale, sin dalla prima stesura, volle fare una commissione unica per le due fasi; la dizione attuale dell'articolo della legge 26 può essere non completa e destare perplessità in sede di interpretazione; mi pare però che sia la prima volta che, eseguita una parte di una procedura concorsuale, in cui si è svolta una preselezione, un esame scritto con votazione, un esame orale, si è stilata una graduatoria e mandato, come in questo caso, i primi in graduatoria a fare un corso di formazione, alla fine di questo corso tutto quanto si è fatto viene ad essere considerato come un requisito di ammissione al corso, per cui i vincitori vengono dichiarati tali da una seconda commissione, nominata in corso d'opera.

Ora io non voglio entrare nel merito e disquisire, perché so che sono state discusse sia l'una che l'altra opinione. Credo in ogni caso, quando anche la dizione dell'articolo rimanga quella attuale, che vada interpretata nel senso che la stessa commissione già insediata fa gli esami finali e dichiara vincitori quelli che hanno superato il corso; oppure può considerarsi l'esito del corso come un parere tecnico, sulla cui base la commissione dichiara i vincitori. Ciò che si sta verificando paradossalmente, semplificando anche se non è esattamente la stessa cosa, è più o meno ciò che accadrebbe se alla fine di un concorso coloro che hanno superato le prove e devono fare la visita di idoneità all'ospedale militare, fossero poi dichiarati vincitori dalla commissione medica.

MANNONI (P.S.I.). Formalmente è così.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. No, neanche formalmente! Io ritengo, poiché c'è anche un contenzioso che è stato evitato per altri motivi, che per avventura un ricorso possa

portare ad annullare tutto. Per questo io voto contro: non voglio la responsabilità politica di un tale rischio, anche se sappiamo che tutti quelli che hanno partecipato al corso saranno tutti vincitori, avendo avuto la possibilità di acquisire le conoscenze necessarie. Non vorrei però che un ricorso, di cui denuncio il rischio, ponga nel nulla un concorso che è costato tanto tempo e fatica. Voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 15 ha dunque avuto delle correzioni da parte dell'onorevole Tamponi, che però l'onorevole Carta giudica influenti rispetto alla sostanza della sua opinione che ha evidenziato nel suo intervento.

E' forse opportuno che la Giunta si pronunci su tutto ciò. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

COGODI (P.C.I.). Vorrei sapere cosa ha detto l'onorevole Tamponi, perché per parlare sull'emendamento e per discuterlo bisogna conoscerlo.

PRESIDENTE. Prima di metterlo ai voti rileggeremo l'emendamento numero 15.

COGODI (P.C.I.). Io mi sto riferendo all'emendamento verbale di Tamponi, al subemendamento.

PRESIDENTE. Guardi che non è stato ancora posto in votazione; al momento in cui torneremo per la votazione sull'emendamento numero 15, sarà riletto con la correzione dettata dall'onorevole Tamponi e lì si potrà esprimere un'opinione. Per il momento possiamo considerarlo sospeso.

Metto in votazione l'articolo 2 *sexies*. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi l'approva alzi la mano,

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero
18. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero
19. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero
20. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero
21. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero
22. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 23 è stato ritirato.

Metto in votazione l'emendamento numero
29. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Resta l'emendamento numero 15 di cui do
attenta lettura in modo tale che si capisca esatta-
mente la modifica apportata.

(Interruzioni)

Sospendo la seduta per cinque minuti per
dare il modo di riprodurre e distribuire il nuovo
testo dell'emendamento.

*(La seduta, sospesa alle ore 18 e 40, viene
ripresa alle ore 18 e 50.)*

PRESIDENTE. E' in discussione l'emenda-

mento numero 15. Poiché nessuno domanda di
parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi
la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non
lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della
presente legge, escluse le poste relative alle partite
di giro, sono valutate in lire 6.700.000.000 per
l'anno finanziario 1990, in lire 24.610.000.000 per
l'anno 1991, in lire 24.510.000.000 per l'anno 1992
ed in lire 22.200.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno fi-
nanziario 1990 sono introdotte le seguenti varia-
zioni:

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 12301

Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno
1960, n. 529, e art. 37, D.P.R. 22 maggio 1975, n.
480)

lire 2.340.000.000

Capitolo 61101

Riscossione di ritenute per il trattamento di
quiescenza a carico del personale

lire 110.000.000

Capitolo 61102

Riscossione di ritenute per il trattamento di
previdenza a carico del personale

lire 150.000.000

Capitolo 61103

Riscossione di ritenute per il trattamento di
assistenza a carico del personale

lire 50.000.000

In diminuzione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 4.360.000.000

mediante riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci:

- 1) provvedimenti in materia di riforma della Regione e degli enti strumentali

lire 3.600.000.000

- 2) provvedimenti nel settore degli interventi sociali

lire 210.000.000

- 3) provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi

lire 550.000.000

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20; art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26; L.R. 26 agosto 1988, n. 32; L.R. 24 ottobre 1988, n. 35, e art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 5.500.000.000

Capitolo 02019

Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (artt. 16 e 17, L.R. 5 maggio 1965, n. 15; artt.

3 e 8, L.R. 30 luglio 1970, n. 6; art. 1, comma terzo, L.R. 7 luglio 1971, n. 18; art. 1, comma secondo, L.R. 9 maggio 1972, n. 11; art. 5, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36; artt. 3 e 4, L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 21 aprile 1975, n. 24; L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 19 novembre 1982, n. 42, e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

lire 220.000.000

Capitolo 02022

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 550.000.000

Capitolo 02023

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 540.000.000

Capitolo 02050

Compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; art. 2, L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 5 agosto 1985, n. 17, e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 200.000.000.

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi, si fa fronte con quote del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi e, nel solo anno finanziario 1991, anche sul capitolo 02097.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

Art. 3

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, escluse le poste relative alle partite di giro, sono valutate in lire 8.045.000.000 per l'anno finanziario 1990, in lire 43.474.000.000 per l'anno 1991, in lire 33.166.000.000 per l'anno 1992, ed in lire 30.856.000.000 per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 12106

Imposta sul reddito delle persone fisiche comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122)

lire 1.385.000.000

Cap. 12301

Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529 e art. 37 DPR 22 maggio 1975, n. 480)

lire 3.000.000.000

Cap. 61101

Riscossione di ritenute per il trattamento di quiescenza a carico del personale

lire 176.000.000

Cap. 61102

Riscossione di ritenute per il trattamento di previdenza a carico del personale

lire 241.000.000

Cap. 61103

Riscossione di ritenute per il trattamento di assistenza a carico del personale

lire 62.000.000

In diminuzione

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese cor-

renti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983 n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 3.660.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci:

1 - Provvedimenti in materia di riforma della Regione e degli enti strumentali

lire 2.900.000.000

2 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali

lire 210.000.000

3 - Provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi

lire 550.000.000

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02016

Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1988, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985 n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e art. 73 della legge finanziaria (spesa obbligatoria)

lire 6.401.000.000

Cap. 02019

Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17, L.R. 30 luglio 1970 n. 6, artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3°, L.R. 9 maggio 1982, n. 11, art. 1, comma 2°, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

lire 352.000.000

Cap. 02022

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 876.000.000

Cap. 02023

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 675.000.000

Cap. 02050

Compensi per lavoro straordinario al personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, DPR 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 27 agosto 1982, n. 22, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, art. 2, L.R. 5 agosto 1985, n. 17 e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 220.000.000.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi, si fa fronte con quote per maggior gettito della imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta di fabbricazione derivanti dal loro naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi e, nel solo anno finanziario 1991, anche sul capitolo 02097. (27)

Emendamento aggiuntivo Fadda A. - Baroschi - Mannoni - Barranu

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 4

Personale del ruolo speciale ad esaurimento della L.R. n 13 del 1986 - Destinazione

"In deroga al disposto dell'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1986, n 13, al fine di consentire una completa ed organica utilizzazione del personale regionale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione regionale, il personale del ruolo speciale ad

esaurimento può essere destinato all'espletamento di mansioni anche diverse, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, presso l'Amministrazione regionale, nella ipotesi di impossibilità di concreta utilizzazione del personale medesimo nelle Amministrazioni provinciali in relazione alle esigenze operative previste nei programmi annuali e pluriennali predisposti ai sensi degli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale.

La disposizione del precedente comma si applica altresì nella ipotesi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito che sia stata accertata nei confronti del predetto personale.

La destinazione agli uffici dell'Amministrazione regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, sentiti l'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, le Amministrazioni provinciali presso le quali il personale è assegnato in posizione di distacco ed il Comitato per l'organizzazione ed il personale". (30)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi per illustrare l'emendamento numero 27.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 30.

BAROSCHI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Tamponi - Mannoni - Amadu - Corda - Baroschi - Piras

La tabella A è sostituita dalla seguente:

"Tabella A

Dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda

Qualifiche	Posti
I	0
II	80
III	85
IV	1481
V	751
VI	1015
VII	1245
VIII	390
DIR	100
TOTALE	5147". (26)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi per illustrare l'emendamento.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

E' stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Ordine del giorno Tamponi - Merella - Mannoni - Amadu - Corda - Piras - Onnis sul riordino della dirigenza dell'amministrazione regionale

IL CONSIGLIO REGIONALE

A CONCLUSIONE dell'esame del disegno di legge n. 73;

CONSIDERATA la necessità di dare completa e coerente attuazione al disegno della piena responsabilizzazione degli apparati burocratici dell'amministrazione regionale e della rigorosa distinzione fra responsabilità politica e amministrativa, già contenuto nella legge regionale 26 agosto 1988, n. 32;

RILEVATO che tale disegno richiede la adozione di adeguati meccanismi selettivi per l'accesso alle qualifiche più elevate e per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e una più articolata definizione dei contenuti delle mansioni dirigenziali, che siano pienamente corrispondenti alla complessità e rilevanza delle responsabilità di direzione delle strutture dell'amministrazione regionale;

PRESO ATTO degli impegni programmatici in tal senso concordati fra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali del personale della Regione,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a presentare entro novanta giorni un disegno di legge di riordino organico delle norme in materia

di attribuzione degli incarichi di coordinamento degli uffici dell'amministrazione regionale e di accesso alla dirigenza, prevedendo in questo quadro anche l'istituzione di una seconda qualifica funzionale dirigenziale. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, oltre che per entrare nel merito dell'ordine del giorno che è stato presentato, un intervento può essere utile anche per fare qualche osservazione più generale sulla legge che abbiamo appena discusso.

Noi non siamo firmatari di questo ordine del giorno e credo quindi che non lo voteremo, ma è bene precisarne le ragioni. Con la legge che si sta per approvare, si contribuisce a porre le condizioni perché l'impalcatura amministrativa della Regione, dell'Amministrazione regionale venga ridiscussa. L'ipotesi configurata dalla legge numero 6 allorché si era passati dalle sei fasce alle nove qualifiche viene, infatti, totalmente rimessa in discussione, perché con le leggi precedentemente approvate, la legge 42 del 1988, la legge 24 del 1989, e più ancora con questa legge - che sostanzialmente sana quello che è avvenuto con il procedimento di mobilità verticale -, si crea uno spostamento verso l'alto del personale, che cambia il contenuto delle qualifiche stesse.

Credo che l'Assessore su questo non possa che concordare: è evidente che la nona qualifica, la qualifica dirigenziale, nel momento in cui diventerà la qualifica non più di novanta dirigenti ma di 140 o 150 quali verranno ad essere a seguito anche dell'articolo approvato oggi, diventa un'altra cosa. La qualifica ottava, nel momento in cui passa da 210 a oltre 450 è un'altra cosa. Non parliamo poi della settima qualifica, dove sono confluiti tutti gli impiegati di concetto, che cambia i contenuti della qualifica settima che doveva essere l'anticamera della qualifica dirigenziale. E' evidente che c'è la

necessità di una ridefinizione delle qualifiche, della organizzazione amministrativa regionale che tenga conto di quello che è accaduto, che è accaduto anche in virtù del fatto che il principio cosiddetto della "mobilità verticale" come meccanismo di accesso alle qualifiche le ha snaturate. Sostanzialmente l'accesso alle qualifiche superiori non è più uno strumento per far valere e riconoscere le qualità, i titoli e le professionalità del personale, ma è diventato lo strumento, il veicolo attraverso il quale il personale acquisisce miglioramenti di natura economica. Questo è il valore sostanziale, posto che l'avanzamento di una qualifica non può cambiare i contenuti professionali e i titoli che uno non ha. Voglio dire, se un geometra (nobilissima professione) passa di qualifica non per questo acquisisce un nuovo titolo; passa semplicemente di qualifica e avrà gli stessi titoli che aveva prima. Su questo non c'è dubbio. Siccome però le qualifiche erano e sono determinate non in relazione a progressioni di carattere economico, principalmente, ma in relazione alle esigenze dell'amministrazione commisurate ai profili professionali necessari per soddisfarle è evidente che si dovrà andare, e rapidamente, a ridefinire l'impalcatura amministrativa. Del resto gli organici delle prime qualifiche ormai sono vuoti, quindi quando si parla di decima qualifica si dimentica di dire che nelle prime qualifiche non c'è nessuno; quindi occorre ridefinire le tabelle organiche anche da questo punto di vista, per una più facile lettura.

Il problema allora è un problema globale, che va affrontato per tutte quante le qualifiche non solo per la nuova qualifica dirigenziale. E' chiaro che da quella riorganizzazione dovrà venir fuori anche, senza dubbio, una qualifica dirigenziale nuova, che sostituisca quella che negli intenti doveva essere la nona qualifica; ma il problema sarà di evitare che l'accesso alle qualifiche avvenga nel modo come è avvenuto adesso, con la legge 24 e con questa legge; occorre introdurre dei meccanismi selettivi, dei meccanismi che consentano di salvaguardare i contenuti di queste qualifiche. E' chiaro allora che la discussione dovrà essere fatta globalmente ed entrando nel merito di questi problemi, non a spizzichi.

Voglio dire poi, perché rimanga agli atti, che sono stati posti anche altri problemi, anche giusti-

ficati se si vuole, lo dico per evitare che al di fuori dell'aula si possano dire cose che non rispondono alla realtà. Non v'è dubbio che il personale che opera nel centro di programmazione, proveniente dalla selezione del Formez, e cioè i 19 più i due che sono stati inseriti con una legge del maggio dello scorso anno nei ruoli regionali, per i quali però deve essere espletato ancora un concorso riservato, hanno indubbiamente, anche per le professionalità acquisite - ed io su questo non ho il minimo dubbio - tutti i titoli per l'avanzamento nell'ottava qualifica, anzi a maggior ragione dopo l'approvazione di una serie di emendamenti che consentono per esempio, sia con la legge 24 che con questa legge, per i due trienni considerati, l'accesso alla qualifica ottava anche ai diplomati. Non vi è dubbio che per questo personale questo problema si porrà; ma si porrà anche, cito l'esempio, ed ecco perché dico che i problemi vanno affrontati globalmente, anche per coloro che sono stati assunti quali vincitori di pubblico concorso e che hanno fatto ugualmente esperienze rilevanti, come quelli impegnati nella ricerca del Formez appena consegnata alla Giunta regionale sulla Amministrazione regionale, che rischierebbero di trovarsi svantaggiati. Paradossalmente avremmo personale indubbiamente bravo, ma che non è entrato nell'amministrazione regionale con un concorso pubblico ma solo con una selezione del Formez, che accederebbe direttamente nell'ottava qualifica, e personale invece che è vincitore di concorso, che ha fatto ugualmente seppure più brevemente esperienze rilevanti ed anche innovative nel campo dell'analisi dell'organizzazione, che si troverebbe in settima qualifica. Può affrontarsi l'uno e l'altro problema con un provvedimento apposito, che sia però globale, evitando di creare scompensi che altrimenti sarebbe difficile correggere.

Ecco allora perché noi ci siamo opposti al modo con cui in questo provvedimento si è cercato di affrontare questi problemi: in modo spezzettato e sapendo che si lasceranno comunque altri scontenti, quindi altri varchi per ulteriori interventi *ad hoc* invece di affrontare le questioni, come noi diciamo, in modo più organico.

Questo è il senso della nostra opposizione, vi è anche però il nostro impegno per affrontare i problemi che ci sono ma nel modo organico in cui

essi devono essere affrontati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.). Signor Presidente, due parole per esprimere una opinione che sento e avverto profondamente e che quindi ho la necessità di manifestare di fronte al Consiglio, perché rimanga per chi vorrà considerarla. Dell'ordine del giorno si diceva un tempo che, così come un bicchiere d'acqua e una croce di cavaliere, un ordine del giorno non si poteva negare a nessuno. Ma intendiamoci! Un ordine del giorno, come tradizionalmente si è inteso in certe fasi e in certi momenti, ha significato e può significare un auspicio, una indicazione di massima, una richiesta che potrà essere poi nel merito considerata appieno, quindi ricevuta ma anche non recepita. Quando però si è presentato prima un emendamento che attiene a questioni di merito molto incisive, e poi, considerato che quell'emendamento non ha accoglienza o può non averne nell'ambito del Consiglio regionale, lo si traduce in un ordine del giorno che non contiene più direttive di carattere generale, un auspicio, un invito, un impegno politico per la Giunta regionale, ma già prefigura in modo puntuale contenuti di un successivo atto normativo, per di più di carattere legislativo, dobbiamo tutti essere consapevoli che questo è un mezzo imbroglio. Lascio il beneficio del mezzo non imbroglio.

Non si può in un ordine del giorno, che è atto del Consiglio regionale, dell'organo legislativo, preventivamente dire alla Giunta: tu presenti un disegno di legge che riordini, e va bene, che riorganizzi e va bene, ma che contenga l'istituzione di una seconda qualifica funzionale dirigenziale; questa è una prescrizione puntuale. La Giunta se è corretta, qualsiasi Giunta, non vi si può sottrarre; a quel punto si porrà una questione di coerenza del Consiglio che ha dato mandato oggi, ma sostanzialmente si è già pronunciato. E' un imbroglio, e dobbiamo essere avvertiti di questo modo non lineare; nessuno si adombri: non va bene!

Quello che voglio aggiungere è il Consiglio voti, faccia le leggi, le maggioranze ci sono, si faccia quel che si vuole quando si hanno i numeri per farlo; ma se qualcuno dovesse accingersi a scrivere

un trattato, fare una tesi di laurea o una tesina su come non si debbono fare le leggi regionali, egregio signor Presidente, cari colleghi, dovrebbe prendere ad esempio la seduta di oggi, quale modello di come non si debbono e non si possono fare le leggi regionali. Perché questo non è modo! Perché di questi emendamenti, ancorché depurati e sfrondata, la maggior parte dei consiglieri regionali, io compreso che pure ho qualche dimestichezza con questa materia avendo avuto modo di occuparmene in Consiglio e in Giunta per molti anni, e credo di non essere il più fesso qua dentro, né il più digiuno in materia, non ho capito un sacco di cose. Articoli di questo genere con dodici richiami ad altre leggi in una materia complessa, approvati in pochi minuti, stanno a indicare che il Consiglio non sa quello che sta votando o che lo sa solo una esigua minoranza del Consiglio. Io non lo so! So che in un attimo, in cui mi sono appena girato, sono stati votati tre emendamenti, mi pare quelli che vanno dal 18 al 22 dicendo: 17, 18, 19... non si è data nemmeno lettura. Avevo in mente di dire una cosa che poteva risultare utile e non ne ho avuto modo, perché quando ho chiesto a che punto eravamo mi hanno risposto che eravamo al numero 23. Io non sono in grado di essere un legislatore o parte di una assemblea legislativa.

(Voce: forse dormivi.)

No, sono sveglio come te, chiunque sia chi ha parlato. Qua non bisogna essere svegli, qua bisogna essere lesti e la lestezza è un'altra cosa, anche la destrezza è un'altra cosa!

Questa è una legge, signor Presidente e cari colleghi, che non è come dire una delle tante leggi: incide molto nell'organizzazione degli uffici, nell'organizzazione della Regione nel suo apparato e nella sua funzione di servizio per i cittadini; questa è una legge - leggo - che costa nell'anno quasi decorso 8 miliardi e 45 milioni e si prevede che costi per l'anno '91, 33 miliardi, e poi via via andando ai 30 e 40 miliardi annui. Non è una leggina, per una Regione che ha mille problemi, per una Regione per la quale si dice che bisogna selezionare e qualificare la spesa, in cui si dice che c'è gente che non riceve nulla neanche un piatto di minestra dalla Regione, mentre qui è

tutto una promozione, assunzione facile, passaggio sotterraneo e via dicendo. Questa legge certifica che, tra tante qualifiche e sottodistinzioni che si vogliono fare - si veda pagina 17 del disegno di legge iniziale, la tabella - mentre si chiede con un ordine del giorno che si istituisca la qualifica dirigenziale e si prevedono 8 fasce più una, su 5 mila dipendenti regionali meno 3, cioè 4.997, nella prima fascia se ne inseriscono zero, cioè nessuno; nella seconda 80, nella terza 85. Dunque non è vero che sono 8 fasce! Quando su 5 mila se ne prevedono solo 150 nelle prime tre fasce e 5 mila meno 150 in tutte le altre residue quattro, non è più vero che questo sistema serve per articolare, distinguere, non appiattare, riconoscere la professionalità; è un nuovo intrupamento, è una controriforma, è un ritorno all'antico, è un imbroglio perché è inutile dire, sesta, settima, ottava e nona, perché settimo ha senso se c'è uno, due e tre, per arrivare a quattro, cinque, sei, sette. Ma se le prime tre si tagliano, che senso ha tutto questo? è solo perché si abbia un modo per rinnovare due volte un contratto: il contratto di una categoria di lavoratori benemerita come quelli dei lavoratori dipendenti della Regione si rinnova, infatti, con quella parte esplicita che è l'aumento salariale e con una parte implicita che è lo spostamento verso l'alto delle fasce.

Sono valutazioni politiche e sono valutazioni di merito. Io chiedo che quest'ordine del giorno giusto, per dire che almeno si tiene conto di qualcosa, per cortesia lo si ritiri; perché la prepotenza arriva a questo: è un ordine del giorno che non indica una direzione di cammino, è un ordine del giorno con cui questo Consiglio regionale, o una parte di esso, va oggi già dicendo quello che dovrà essere il contenuto di un successivo provvedimento legislativo. Vero è che il Consiglio è sovrano e poi potrà anche dire che era solo un'indicazione, che non era un impegno, ma a quel punto ci si appellerà alla coerenza, si dirà che già si era detto... e così tutte le cose via via scivolano.

Io in materia di personale e di organizzazione della Regione avrei da dire un sacco di cose, molto puntuali, molto definite e credo anche utili per molti. Non mancheranno occasioni, da quella prossima dell'assestamento del bilancio a tante altre. Certo è che questa vicenda non è una vicen-

da esemplare; non è neppure una vicenda che può ritenersi minimamente vicina alla correttezza; ripeto non si può fare una legge di questa complessità, che ha un insieme di implicazioni vaste e profonde nell'organizzazione della Regione e nel suo impiego di spesa, senza che si abbia avuta contezza dell'insieme, senza riferimenti generali. Questa non è una misura di riordino, caro Assessore della riforma della Regione, questa è una misura di controriforma bella e buona, è tutto un ritorno all'antico, al vecchio, all'intruppamento, agli ingressi facili, alla creazione di premesse per successivi passaggi e riconoscimenti. Se si dovesse fare uno studio attento su questi articoli che si sono finora votati, e che ci si appresta ad approvare si vedrebbe, con una radiografia attenta, cosa è questa Regione. E' tornata ad essere quello che era un tempo! Altro che trasparenza, collega Selis! Queste sono le trasparenze, innanzitutto dell'organo legislativo! Questa è la coerenza! Se poi andiamo a stabilire quanti consiglieri regionali, e quanti altri vicini ai consiglieri regionali, sono contemplati in queste norme vedremo che stanno legiferando per sé stessi; allora potremmo aggiungere anche qualche ulteriore considerazione. Ma allora si direbbe che si fa moralismo, si direbbe che c'è chi è eccessivo, si direbbe che c'è chi pecca per eccesso di zelo. Può essere: io credo che ci sia qualcuno ancora disponibile a sbagliare per eccesso di zelo e moralismo, piuttosto che per lassismo, per spreco di danaro pubblico, per iniquità che si perpetuano e per altre condizioni di iniquità che si prefigurano per il futuro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.C.I.). Per chiedere a nome del Gruppo P.C.I. - visto che c'è un atteggiamento, ci pare, non molto ricettivo da parte della maggioranza riguardo alle osservazioni che sono state avanzate anche nell'ultimo intervento, in modo che a noi pare puntuale - che l'ordine del giorno sia votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scruti-

nio segreto sull'ordine del giorno numero 2.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	54
astenuti	1
maggioranza	28
favorevoli	24
contrari	30

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Atzori - Baroschi - Barranu - Carta - Carusillo - Casu - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Meloni - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onnis - Oppi - Pes - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Satta G. - Sechi - Selis - Serra - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, ha chiesto di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente per una precisazione relativa all'emendamento numero 22, emendamento aggiuntivo di cui tener conto in sede di coordinamento: al punto due le parole "assunto dopo il primo gennaio 1989" devono essere sostituite con le parole "prima dell'entrata in vigore della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4".

PRESIDENTE. Si tratta della legge sulla assistenza: quindi coloro che sono stati assunti dopo l'entrata in vigore di quella legge non rientrano nei benefici previsti da questa norma.

Se non vi sono opposizioni è così stabilito.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 73. Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 73, corrispondente al nome del consigliere Tamponi.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Tamponi.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai S. - Zurru - Atzori - Baroschi - Cabras - Carta - Carusillo - Corda - Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Giagu - Ladu S. - Loretto - Manchinu - Mannoni - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Onnis - Oppi - Randazzo - Sechi - Selis - Serra - Soro.

Rispondono no i consiglieri: Urraci - Zucca - Barranu - Casu - Cogodi - Cuccu - Dadea - Ladu L. - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Ruggeri - Satta G. - Serri.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatore - Ladu G. - Meloni - Murgia - Puligheddu - Salis - Serrenti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	56
votanti	49
astenuti	7
maggioranza	25
favorevoli	33
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Assessore degli

affari generali, personali e riforma della Regione.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Per chiedere, signor Presidente, l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio del disegno di legge numero 124 concernente "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale nella campagna antincendi 1990". Si tratta della solita legge che ogni anno viene presentata per consentire la corresponsione dello straordinario a coloro che sono impegnati nella campagna antincendi.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Assessore se non vi sono opposizioni è accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Disposizioni relative al personale dell'amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1990" (124)

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame del disegno di legge numero 124, relatore l'onorevole Piras, che è assente.

La discussione generale è aperta; poiché non vi sono iscritti a parlare la dichiaro chiusa.

Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

Art. 1

1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse alla funzionalità della campagna antincendi 1990, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione della campagna stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 1990, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso, e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale appartenente al

ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5 novembre 1985, n. 26, e dell'articolo 6 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

2. Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali, nonché, limitatamente ad un numero di 30 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita.

3. I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nei commi medesimi che sia effettivamente impegnato per l'attuazione della campagna antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

Al personale indicato al precedente articolo 1, qualora non abbia titolo alle indennità previste dall'art. 20 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono corrisposte, limitatamente al periodo di tempo 1° giugno-30 settembre 1990, le indennità per uso di mezzo aereo e per reperibilità e disponibilità nella misura e secondo le modalità di cui al citato art. 20.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 700.000.000 e gravano sui capitoli 02016 e 02050 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990.

2. Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della Legge finanziaria).

lire 700.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla Legge finanziaria 1990

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e art. 73 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

lire 110.000.000

Cap. 02050

Compensi per lavoro straordinario al perso-

nale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 27 agosto 1982, n. 22, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, art. 2, L.R. 5 agosto 1985, n. 17 e L.R. 5 novembre 1985, n. 26)

lire 590.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Cabras - Mulas F. - Carta

Nel secondo comma le parole: "di cui alla voce 2 della Tabella A" sono sostituite dalle parole: "di cui alla voce 1 della Tabella A". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

MULAS FRANCO (D.C.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 3 bis

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 124. Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 79, corrispondente al nome del consigliere Zucca.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Zucca.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Zucca - Zurru - Atzori - Baroschi - Barranu - Cabras - Carta - Carusillo - Casu - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Murgia - Onnis - Oppi - Pes - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Satta G. - Sechi - Selis - Serra - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai S.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	53
votanti	52
astenuti	1
maggioranza	27
favorevoli	52

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sentito anche il parere dei Presidenti di Gruppo, comunico che il Consiglio regionale è riconvocato per il giorno 3 agosto, venerdì, alle ore 10, con all'ordine del giorno la discussione dei progetti di legge relativi all'assestamento di bilancio.

La seduta è tolta alle ore 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
